

IL RUOLO DEL C.T.U. NELL'AMBITO DELLE  
CONSULENZE  
ECONOMICO/FINANZIARIE/AZIENDALI,  
CON RIFERIMENTO SPECIFICO AGLI  
ASPETTI RELATIVI AD ANATOCISMO E  
USURA

Incontro dell'8.4.2017

a cura di Daniela Brusco

Dottore commercialista

*Corso Ctu*




# Argomenti

- Ruolo del CTU nel processo civile attraverso l'esame degli artt. 191-200 del codice di procedura civile
- Analisi delle fasi della consulenza tecnica
- Individuazione degli aspetti tecnici delle singole fasi
- Aspetti generali dell'anatocismo e dell'usura con accenni agli aspetti procedurali nella Ctu contabile



# Le fasi della Ctu

- L'ordinanza del magistrato per il conferimento dell'incarico e la formulazione del quesito;
- L'udienza fissata per il giuramento e la nomina del CTU;
- Udienza per il conferimento dell'incarico;
- La nomina (eventuale) dei periti / consulenti di parte;
- L'avvio delle operazioni peritali;
- La prosecuzione dei lavori peritali e il principio del contraddittorio;
- La trasmissione alle parti della bozza dell'elaborato peritale;
- Le osservazioni (eventuali) delle parti;
- Il deposito dell'elaborato finale con cenni alla pratica telematica.



# Art 61 c.p.c.

- **CONSULENTE TECNICO**

- *[I] Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da **uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.***

*[II] La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice [disp. att. 13 ss., 146].*



# Ruolo del Ctu

- Il Consulente Tecnico è un ausiliario del Giudice (Libro I Titolo I Capo III)
- Svolge una funzione puramente consultiva grazie alle specifiche competenze tecniche di cui è provvisto
- La consulenza non è di per sé un mezzo di prova ma un mezzo istruttorio o mezzo di valutazione di risultanze acquisite aliunde (Cass. 1620/'98): la C.t.u. non mira a determinare il convincimento del Giudice sulla verità di determinati fatti



# Art. 191 cod. proc. civile: Nomina del consulente tecnico

- *Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, **con ordinanza** ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, **nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.***
- *Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.*
- Art. 183 7° comma: Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.



# Ordinanza del magistrato

- Si tratta del provvedimento con il quale il magistrato, delegato alla causa civile, non solo dispone la consulenza tecnica d'ufficio ma indica anche quali siano i quesiti da sottoporre al ctu.
- Tale provvedimento è disciplinato dall' art. 192 cpc che fu modificato nel 2009 per rendere più celere la procedura.



# Ordinanza del magistrato -2-

Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio deve dunque prevedere:

- il nominativo dell'esperto;
- la compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al CTU;
- la fissazione dell'udienza nel quale lo stesso dovrà comparire per l'accettazione e il giuramento dell'incarico, unitamente all'ordine di convocazione a cura della cancelleria;
- la succinta motivazione delle ragioni che giustificano l'ammissione della consulenza tecnica;
- la fissazione del termine ex art. 201 c.p.c. concesso alle parti per la nomina di propri consulenti tecnici.





## Ordinanza del magistrato -3-

La legge, accogliendo una prassi già utilizzata in alcuni Tribunali, ha inteso modificare l'art. 191, 1° comma, c.p.c. stabilendo che il giudice deve formulare i quesiti con la stessa ordinanza con la quale nomina il perito e fissa l'udienza per il giuramento.

Lo scopo principale di tale modifica fu quello di accelerare le operazioni di nomina e giuramento del consulente, anticipando le eventuali discussioni in ordine al quesito e riducendo il tempo dell'udienza di giuramento.



## Ordinanza del magistrato -4-

Il ctu quindi, attraverso l'esame del fascicolo e dei nominativi della parti, potrà valutare se sussistano o meno eventuali **condizioni ostative** alla accettazione dell'incarico e quindi eventualmente presentare una istanza di astensione al Giudice Istruttore che lo ha nominato.

E' stato infatti ritenuto che le nuove disposizioni introducono una maggiore incidenza del contraddittorio con i consulenti delle parti e una maggiore collaborazione fra il professionista e il giudice.



# Art. 192 Codice di Procedura Civile

*L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.*

*Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione (1); nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore (2).*

*Questi provvede con ordinanza non impugnabile [89 disp. att.] (3).*



# Astensione e ricusazione

- La norma prevede gli istituti della “astensione” e della “ricusazione”.
- La prima ipotesi muove da una iniziativa del CTU che non è obbligato ad accettare l’incarico in presenza di motivi di incompatibilità,
- la seconda è un diritto riconosciuto alle parti affinché le attività peritali non siano affidate a persone prive dei requisiti di oggettività e imparzialità.
- L’istanza di ricusazione può essere presentata al Giudice anche in corso di perizia per motivi di incompatibilità che dovessero emergere successivamente al conferimento dell’incarico.
- Il consulente tecnico d’ufficio, in quanto ausiliario del magistrato, deve essere garanzia di terzietà e di imparzialità alla stregua del giudice e del pubblico ministero.



## Astensione e ricusazione -2-

*Art. 192: Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione;*

Come si evince dalla lettura del testo, il consulente tecnico non ha l'obbligo di astenersi, bensì la facoltà di farlo con la conseguenza che laddove il consulente tecnico non si astenga le parti possono invocare l'istituto della ricusazione.



# Astensione e riconsazione -3-

La differenza sostanziale tra l'astensione e la riconsazione è che:

l'astensione rappresenta una iniziativa posta in essere dal consulente nominato, il quale rileva la sussistenza di motivi di incompatibilità con la funzione che deve esercitare nel giudizio,

la riconsazione, invece, rappresenta il diritto che viene riconosciuto alle parti, dalla legge, affinché queste non vengano assoggettate all'esame di persone che non abbiano i **requisiti di oggettività e di imparzialità**.



## Astensione e ricsuzione -4-

Le principali giuste cause di *ricsuzione* e *astensione* sono riconducibili innanzitutto al venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei CTU, al venir meno della specchiata condotta morale del professionista, nonché all'esistenza di rapporti di parentela, di coniugio e di amicizia e/o di inimicizia con una delle parti del giudizio, con i suoi parenti più prossimi o difensori e l'aver svolto attività professionale o aver lavorato alle dipendenze di una delle parti del giudizio.



# Astensione e ricusazione -5-

L'istanza di astensione può essere richiesta anche verbalmente innanzi al cancelliere o al giudice attraverso la redazione di apposito processo verbale, tuttavia si ritiene opportuno che l'ausiliario che intenda astenersi depositi ritualmente apposita **istanza di astensione** .

- Va, tuttavia, riferito come tale possibilità successivamente resta preclusa con la conseguenza che la consulenza depositata rimane acquisita al processo.
- Nel caso in cui la situazione di incompatibilità dovesse emergere successivamente, occorrerà informare il giudice che ha nominato il CTU il quale valuterà la sua sostituzione. Va, infine, riferito come nel caso di presentazione di istanza di astensione il giudice provvede con ordinanza non impugnabile apposta in calce al ricorso.





# I periti / consulenti di parte

- Ciascuna parte in causa ha diritto ad assistere alle operazioni peritali o a farsi assistere da terze persone (generalmente esperte nella materia di cui si occuperà il CTU) il cui atto di nomina deve essere depositato dal legale in cancelleria entro il termine stabilito dal magistrato con l'ordinanza di cui all'art. 191 c.p.c.
- La nomina dei periti di parte può essere alternativamente fatta in sede d'udienza per il conferimento dell'incarico.



## Art. 194. Attività del consulente

- *Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.*
- *Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.*



# I diritti delle parti

- L'art. 194 comma 2 c.p.c. stabilisce il diritto delle parti a:
  - - intervenire alle operazioni di persona o a mezzo dei propri difensori e consulenti tecnici;
  - - presentare al consulente osservazioni ed istanze scritte o orali.
- Al fine di consentire l'esercizio di tali diritti occorre anzitutto informare le parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali, avviso che può essere dato a verbale al momento del conferimento dell'incarico o tramite biglietto di cancelleria, previa comunicazione da parte del CTU.



# I periti / consulenti di parte

I consulenti di parte così nominati hanno un dovere (di natura deontologica) di collaborare con il CTU nello svolgimento delle operazioni peritali e ad operare in guisa tale da non intralciare o rendere più difficoltosa l'attività del CTU.

Se nel contraddittorio dei consulenti il regolare svolgimento dei lavori peritali degenerasse a tal punto da rendere improbo lo svolgimento dei lavori peritali il CTU può indire una riunione (se del caso anche alla presenza del magistrato) per riportare le attività su un binario di un adeguato confronto di opinioni.



# Il principio del contraddittorio

Una regola cardine del processo civile è fissata nel principio del **contraddittorio** che impone **che tutte le parti del giudizio siano sempre messe nelle condizioni di conoscere e quindi di interloquire nella varie fasi processuali.**

Nessuna attività processuale può essere validamente eseguita se alcuna delle parti non abbia potuto partecipare perché non preventivamente informata. La garanzia dell'effettività del contraddittorio tra le parti implica che ai soggetti della contesa sia data la concreta possibilità di svolgere le proprie rispettive contestazioni ed osservazioni e curare la proprie difese.



## Il principio del contraddittorio – 2-

- Il contraddittorio consiste nell'instaurazione di criteri di **equidistanza** rispetto alle parti e nella creazione di tutte le condizioni atte a garantire la piena e incondizionata partecipazione delle parti allo svolgimento dei lavori peritali.
- Il **mancato rispetto del principio in parola comporta una lesione del diritto di difesa e, pertanto, la nullità della perizia che processualmente non potrà assumere alcun valore**. Tale eventualità, tuttavia, non è rilevabile d'ufficio dal magistrato, ma deve essere eccepita nel primo atto difensivo o alla prima udienza successiva al deposito del CTU (nullità relativa).



## Il principio del contraddittorio – 3-

La predetta circostanza impone, sul piano pratico, di procedere ad una puntuale e circostanziata verbalizzazioni degli incontri con le parti o con i loro consulenti, oltre che una porre una particolare attenzione alle formalità di convocazione.

E' sempre opportuno operare in modo da lasciare traccia e poter quindi dimostrare documentalmente, anche a distanza di anni, il puntuale rispetto delle regole.



# Le varie fasi delle operazioni peritali

Le operazioni peritali iniziano quando il ctu accetta l'incarico ai sensi dell'art. 64 c.p.c.

L'accettazione dell'incarico, nel processo civile, comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente

**“Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità**





# Le varie fasi delle operazioni peritali

Successivi all'accettazione sono

- il giuramento
- il conferimento dell'incarico da parte del Giudice
- la formulazione dei quesiti a cui il CTU si deve attenere,
- nonché la fissazione della data entro cui la relazione con il relativo verbale delle operazioni compiute va depositata. Gli articoli 193 e 194 c.p.c. stabiliscono, infatti, tutte le varie fasi e gli adempimenti a cui il CTU nominato si deve attenere e relazionare.



# Attività del consulente tecnico

- L'attività del ctu può essere svolta con o senza la presenza del magistrato: il giudice, anche quando autorizza lo svolgimento delle indagini senza la sua presenza, ha sempre la facoltà di intervenire ed assistere alle operazioni e di avvalersi della sua opera per tutta la durata del processo e non solo per una singola fase.



# Attività e poteri del consulente tecnico

Il ctu soggiace all'obbligo di rispondere alle domande ed ai quesiti posti dal giudice, senza alcun obbligo e/o vincolo ad eseguire gli accertamenti sollecitati dai ctp.

Inoltre il Ctu può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e/o **assumere informazioni** da terzi ma non ha, né assume, alcun potere di coercizione non potendo procedere ad un formale interrogatorio della parte o di assunzione di prove. Le eventuali dichiarazioni delle parti non assumono alcuna valenza negoziale né assurgono a testimonianza.



# Avvio delle operazioni peritali

- L'inizio delle operazioni peritali, se fissato in udienza, si presume noto a tutte le parti (presenti o assenti che fossero all'udienza), e dunque il c.t.u. non deve in questo caso inviare alcun avviso. Se nell'udienza di conferimento dell'incarico l'inizio delle operazioni non è stabilito, ed il giudice ha lasciato al c.t.u. la facoltà di scegliere la data, quest'ultima deve essere debitamente comunicata alle parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione (è, ovviamente, preferibile, la lettera raccomandata od il telegramma con avviso di ricevimento ovvero la pec).



# Inizio delle operazioni peritali.

- Se, come normalmente avviene, le indagini non possono essere concluse nella stessa data in cui hanno avuto inizio, il c.t.u. potrà:
- (a) fissare direttamente la data, l'ora ed il luogo di prosecuzione delle operazioni, indicandola nel verbale delle operazioni peritali o, se questo non viene redatto, nella parte iniziale della relazione di consulenza. In questo caso, tale data si presume nota alle parti presenti o ingiustificatamente assenti, e non va inviato alcun ulteriore avviso;
- (b) in alternativa, riservare ad un secondo momento la fissazione di data, ora e luogo di prosecuzione delle operazioni; in questo caso, una volta fissata la data, deve darne avviso alle parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione.



# Prosecuzione delle indagini peritali.

- Successivamente all'inizio delle operazioni, il CTU deve dare avviso alle parti di ogni ulteriore attività "esterna" – es.: esame di un compendio contabile esistente in un determinato luogo (es.: ufficio del curatore fallimentare) – o implicante coinvolgimento di terzi – es.: assunzione di informazioni da terzi – o implicante una discussione su temi e questioni rilevanti.
- Secondo autorevole indirizzo, al fine di garantire i diritti delle parti, nelle perizie contabili il CTU deve procedere all'esame dei documenti in presenza delle parti (o CTP), pena violazione del loro diritto al contraddittorio



# Prosecauzione delle indagini peritali.


- Invece la mera attività “interna” svolta dal CTU non necessita di avviso (es.: sistemazione ed esame di documenti presenti agli atti di causa; valutazione delle risultanze; scrittura della relazione, ecc.).
- Le parti possono essere informate dei rinvii delle attività peritali con ogni mezzo anche informale, purchè ne rimanga traccia (es.: mail, telegramma, fax, ecc.). L'omesso avviso alle parti di attività peritali alle quali debbono partecipare determina la nullità e conseguente inutilizzabilità della consulenza per violazione del diritto al contraddittorio. Si tratta però di nullità relativa che resta sanata se non eccepita nella prima difesa successiva al deposito della relazione



# Cause di differimento dell'inizio o della prosecuzione delle indagini peritali.

- Le indagini peritali costituiscono un sub-procedimento incidentale, come tale soggetto a tutti i principi del processo civile, ivi compreso quello – costituzionalmente rilevante, ex art. 111 cost. – della *ragionevole durata*.
- Il c.t.u., pertanto, può differire la data d'inizio delle operazioni peritali, ovvero rinviarne la prosecuzioni, soltanto dinanzi ad impedimenti che siano obiettivi ed insuperabili. È opportuno, al riguardo, ricordare che il mero disaccordo della parte, dell'avvocato, o del consulente di parte sulla data di inizio o di prosecuzione delle operazioni peritali non costituisce di per sé giusta causa di differimento o rinvio. Quest'ultimo può essere disposto soltanto allorché l'impedimento a comparire della parte, del suo avvocato o del suo consulente sia:
  - (a) obiettivo (ad es., malattia);
  - (b) legittimo (ad es., concomitante svolgimento di impegni lavorativi precedentemente assunti e non differibili).



- 
- **Destinatari degli avvisi.** - In tutti i casi i cui il c.t.u., per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti, destinatari legittimi di essi sono gli avvocati delle parti costituite (art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n. 6223). La c.t.u. è quindi nulla se l'avviso di differimento o rinvio delle operazioni è inviato alla parte personalmente, ovvero al consulente di parte. L'operato del c.t.u. è, per contro, immune da vizi se gli avvisi in questione siano inviati soltanto all'avvocato, e non anche al consulente di parte.
  - **Rispetto del termine.** - Il c.t.u. deve depositare la relazione nel termine fissato dal giudice. È opportuno ricordare che quel che rileva ai fini della valutazione della tempestività del deposito è il termine a tal fine fissato dal giudice, e non la data dell'udienza successiva a quella in cui fu conferito l'incarico. Il rispetto del termine fissato dal giudice consente infatti alle parti di avere la certezza che, dopo una certa data, troveranno nel fascicolo la relazione di consulenza.
  - Ne consegue che se il c.t.u. deposita la relazione peritale dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dal giudice, egli deve comunque essere considerato in mora, a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto prima dell'udienza successiva a quella del giuramento



# Cause legittime di proroga del termine.

- Costituisce giusta causa per la proroga del termine per il deposito della relazione **qualsiasi legittimo impedimento od ostacolo, incontrato dal c.t.u.** o dalle parti. L'impedimento deve essere 'legittimo', e cioè non in contrasto con norme o disposizioni di legge. L'impedimento non è dunque legittimo, e non dà diritto ad una proroga del termine per il deposito della relazione, quando dipenda:
  - (a) dalla renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u.;
  - (b) dalla pendenza di trattative tra le parti, le quali chiedano perciò al c.t.u. di rinviare l'inizio delle operazioni.



## **Renitenza delle parti a collaborare con il c.t.u..**

Se le parti, od una di esse, non fanno quanto in loro potere per consentire al c.t.u. di dare risposta al quesito postogli, l'ausiliario non può rinviare sine die l'inizio delle operazioni od il deposito della relazione, ma deve comunque rispettare il termine fissatogli dal giudice, e redigere la relazione mettendo nella debita evidenza che ad alcuni quesiti non è stato possibile rispondere a causa della mancata collaborazione delle parti o di una di esse.



# Acquisizione di documenti dalle parti

- Il c.t.u. non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto.


Si ricordi, al riguardo, che nel processo civile i documenti possono essere prodotti:

- (a) mediante allegazione all'atto di citazione (art. 163 c.p.c.), od alla comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.), ovvero agli atti equipollenti (ad es., ricorso introduttivo);
- (b) mediante deposito in esecuzione di un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.);
- (c) mediante deposito nella fase di istruzione, entro il termine di cui all'art. 184 c.p.c.




# Altri documenti

- I documenti prodotti al di fuori di questi canali sono inutilizzabili dal giudice, ed a fortiori lo saranno per il c.t.u.
- Il c.t.u., quindi, non deve sollecitare dalle parti il deposito di documenti in loro possesso e rilevanti ai fini della risposta al quesito: se tali documenti sono stati ritualmente prodotti, essi potranno essere utilizzati attingendo direttamente ai fascicoli di parte; altrimenti il c.t.u. dovrà rilevare la impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli, e la parte renitente sconterà gli effetti della propria omissione, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (onere della prova).



# La consulenza per esame contabile (art. 198 comma 2 c.p.c.) – 1-

- **La consulenza per esame contabile (art. 198 comma 2 c.p.c.)** ha natura speciale rispetto a quella disciplinata in generale per ogni altro caso e può essere disposta solo in caso di controversie in cui sia necessario esaminare e comparare registri contabili, conti, bilanci ecc. perché il rapporto di diritto sostanziale presenta come elemento di fattispecie la formazione di un bilancio o rendiconto.
- La natura speciale della consulenza in questione rende non automaticamente estensibili alla medesima le regole sopra indicate con riferimento alla CTU in generale.



# La consulenza per esame contabile (art. 198 comma 2 c.p.c.) – 2 -

- In particolare, l'art. 198 c.p.c. stabilisce che **nuovi documenti possono essere acquisiti ed esaminati solo con il consenso di tutte le parti, che devono altresì consentire anche alla loro menzione nella relazione peritale.**
- I documenti nuovi andranno poi acquisiti al processo ex art. 210 c.p.c.
- Qualora una o più parti neghino il consenso ad utilizzare documenti che siano funzionali alla risoluzione del quesito ci si è chiesti se comunque il CTU possa usare tali documenti, in particolare qualora in loro assenza la perizia non possa essere portata a termine



# Acquisizione di documenti nuovi

- In dottrina è ammessa l'acquisizione di documenti nuovi, senza il consenso delle parti, esclusivamente quando riguardino **fatti secondari ed accessori** e non fatti primari che le parti avrebbero dovuto porre a fondamento di domande od eccezioni. Ovviamente il CTU dovrà, sulla questione, relazionare al Giudice istruttore e chiedere l'autorizzazione all'acquisizione. In ogni caso il mancato consenso ingiustificato può essere ritenuto dal giudice comportamento valutabile ai fini del decidere ex art. 116 c.p.c





# Dispositivo dell'art. 195 Codice di Procedura Civile

- *Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.*
- *Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.*



# Dispositivo dell'art. 195 Codice di Procedura Civile

- *La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193.*
- *Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse (2)(3).*



# Nella pratica

- La massima attenzione va posta alla formulazione dei quesiti ed a quanto indicato nel verbale di affidamento dell'incarico che, generalmente, specifica sia i documenti sui quali deve basarsi il ctu sia l'ambito temporale dell'indagine contabile; nell'udienza di conferimento il giudice stabilisce anche il fondo spese e autorizza l'uso di eventuali collaboratori richiesti dal Ctu, ovvero l'uso del mezzo proprio, il ritiro dei fascicoli delle parti e relativi allegati.



# Nella pratica

- E' opportuno ricordare che è il ctu il responsabile del rispetto del termine e, pertanto, dovrà gestire le operazioni peritali in modo da assicurarlo. Il mero disaccordo di una delle parti o del consulente sulla data di inizio o prosecuzione delle operazioni non costituisce giusta causa di differimento o rinvio. Il ctu non deve sollecitare alle parti il deposito di documenti in loro possesso e non prodotti poiché, anche se autorizzato a servirsene, non può forzare le strategie processuali delle parti.



# Coadiutori

- Il Ctu può essere autorizzato ad avvalersi di coadiutori ma non sono delegabili l'attività di accertamento e di valutazione dei fatti sottopostigli. Il Giudice istruttore, ricorrendone giustificati motivi, può sempre autorizzare espressamente il consulente ad avvalersi della collaborazione di terzi così come può affiancargli altri consulenti, in casi di speciale complessità dell'incarico. L'autorizzazione del Giudice, che ne valuta la necessità o l'opportunità, è poi presupposto per poter ripetere le spese derivanti dall'ausilio del terzo, spese che diversamente restano a carico dello stesso consulente.




# Obbligo di diligenza

- L'obbligo di diligenza e perizia nell'espletamento dell'incarico del consulente è presidiato non solo sotto il profilo della responsabilità disciplinare e civile, ma addirittura da una disposizione penale (art. 64 c.p.c.) che incrimina la condotta del consulente d'ufficio il quale incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti e commina la sanzione dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a € 10.329, salvo l'obbligo del risarcimento del danno.



# Obbligo di diligenza

- Il comportamento del consulente nell'esecuzione dell'incarico deve improntarsi non solo a **diligenza e perizia** ma anche e soprattutto a **imparzialità**. Al fine di essere e apparire imparziale, oltre ad astenersi nei casi previsti e rappresentare al Giudice istruttore eventuali situazioni potenzialmente pregiudizievoli all'immagine di equidistanza dalle parti del giudizio, il consulente deve evitare comportamenti censurabili quali:
  - - incontri privati con una sola delle parti;
  - - esame di documenti o atti prodotti dall'una parte o acquisiti aliunde e non comunicati all'altra



# Rispetto delle regole e del contraddittorio

- Bisogna ribadire l'importanza del rispetto delle regole indicate dagli artt. 194 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c.:
- 1) le operazioni peritali sono rigorosamente soggette, nei termini visti, al contraddittorio di tutte le parti del processo: tutti i documenti posti a base dell'accertamento peritale devono poter essere esaminati dalle parti e dai loro consulenti;
- 2) il consulente non può liberamente acquisire dalle parti o da terzi documenti che non siano già ritualmente acquisiti in giudizio ovvero la cui acquisizione sia stata espressamente autorizzata dal Giudice istruttore;





# Il verbale delle operazioni

- Alla date e nel luogo indicati, comunicati dal ctu, iniziano le operazioni di c.t.; prima di dare avvio alle operazioni è opportuno che il ctu si accerti dell'identità dei presenti (le parti, i procuratori delle parti, i ct ritualmente nominati) e della regolarità delle nomine , verificando il deposito delle stesse in Tribunale entro la data fissata dal giudice.



## Il verbale delle operazioni – 2-

- In sede di apertura il ct legge ai presenti il testo dei quesiti e chiede ai presenti se ravvisino o meno problemi interpretativi che necessitano di chiarimenti di cui è opportuno informare il magistrato al fine di ottenere, in via ufficiale, istruzioni, autorizzazioni o chiarimenti.
- Il ctu, in genere, redige contestualmente ad ogni riunione, un verbale che viene sottoscritto da tutti i presenti.



# Contenuto del verbale delle operazioni

La legge non fissa un contenuto né un obbligo; tuttavia è opportuno lasciare traccia scritta delle varie riunioni e dare atto:


- Della cronologia delle riunioni
- Dell'identità dei presenti, delle loro dichiarazioni, osservazioni, obiezioni, richieste
- Di eventuali sopralluoghi effettuati,
- Degli eventuali rinvii
- Dell'andamento della riunione e dell'analisi della documentazione agli atti che, generalmente, viene analizzata riscontrandone il contenuto con quanto riferito dalle parti che l'hanno prodotta.
- Infine della lettura, conferma, firma, data e ora del verbale da parte dei presenti



# La parte introduttiva del verbale

La parte introduttiva generalmente ripercorre le necessità formali che solitamente s'impongono solo all'apertura delle operazioni peritali.

- E' inoltre opportuno profittare della prima riunione peritale per precisare “ le regole del gioco ” ossia quali saranno:
  - a) Modalità di comunicazione tra i consulenti nominati;
  - b) Sede delle riunioni;
  - c) Invito alle parti di rendere edotti tutti i partecipanti alle operazioni peritali di eventuali comunicazioni e documenti che fossero inviati al CTU.



# La parte del verbale legata alla interpretazione del quesito

- Non di rado il quesito posto dal magistrato suggerisce una interpretazione – possibilmente condivisa tra le parti – del testo. A questo fine può giovare il ripercorrere gli atti di causa e segnatamente le domande di parte attorea rispetto alle quali si è radicata la causa da cui nasce la consulenza tecnica d'ufficio. In presenza di punti di vista non concordi a quelli del CTU è opportuno che il medesimo si riservi una valutazione più meditata, o addirittura la richiesta di chiarimenti al magistrato, il cui esito sarà comunicato successivamente alle parti.



# La parte del verbale legata all'esame documentazione

- Il ctu è, di norma, autorizzato esclusivamente ad impiegare la documentazione agli atti: è opportuno pertanto dedicare il tempo necessario all'analisi dettagliata della documentazione agli atti al fine di :
  - Identificare precisamente tutti i documenti prodotti;
  - Riscontrare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto presente;
  - Riscontrare l'idoneità e sufficienza della documentazione disponibile rispetto alle esigenze poste dal quesito.



## Produzione di nuova documentazione nel corso della CTU

- La problematica (assai frequente) della produzione di nuova documentazione nel corso della CTU La questione è disciplinata specificatamente dall'art. 198 cpc.
- Occorre discriminare tra la documentazione definibile come “accessoria” e quella che invece ha “valore costitutivo” rispetto alle domande di parte attorea, ovvero rispetto alla quale si fonda il diritto preteso o la difesa di parte convenuta. (che dovrebbe essere prodotta nel corso del processo anteriormente alla CTU).



# Produzione di nuova documentazione nel corso della CTU

- Il problema di tale esigenza talvolta si collega al fatto che i legali che sviluppano le rispettive posizioni giuridiche non sempre hanno essi stessi compiuta contezza della materia tecnica. Ciò determina di frequente che i medesimi trascurino di produrre documenti tecnicamente rilevanti se non addirittura essenziali per il sostegno delle proprie deduzioni.
- Spesso il giudice, all'atto del conferimento dell'incarico, autorizza il ctu a ricevere ulteriore documentazione ed impiegarla, previo consenso scritto delle parti.
- Dell'autorizzazione ad acquisire nuova documentazione va data chiara e inequivoca prova nel verbale delle operazioni peritali specificando anche quali siano i documenti "nuovi" eventualmente autorizzati.





# **L'Esame contabile ex art. 198 C.P.C. ed il tentativo di conciliazione**

- L'esame contabile è un particolare tipo di consulenza tecnica, avente ad oggetto l'esame di scritture contabili (bilanci, registri, "prime note", ecc.) al fine prevalentemente di accertare:
  - - l'ammontare di un debito;
  - - il valore di un bene;
  - - l'entità di un danno;
  - - la ricostruzione di flussi di reddito.



# L'Esame contabile ex art. 198 C.P.C. ed il tentativo di conciliazione

- Il CTU contabile ha poteri maggiori rispetto al CTU “ordinario” e quindi è estremamente importante stabilire se la controversia pendente tra le parti abbia o meno natura contabile. Tenuto conto della formula estremamente generica (“quando è necessario esaminare documenti contabili e registri”), la natura contabile della controversia non dipende dal tipo di domanda formulata dall’attore, né dal tipo di eccezione sollevata dal convenuto, **ma dal tipo di istruzione che occorre compiere.**



# Le particolarità dell'esame contabile

- L'esame contabile soggiace a tutte le regole dettate in generale per la consulenza tecnica, ma si differenzia essenzialmente per due particolarità. La prima è che la legge espressamente consente al CTU di esaminare documenti non prodotti in causa, e di menzionarli nella relazione, tuttavia l'una e l'altra possibilità, però, sono subordinate al consenso unanime delle parti.
- L'art. 198 cod. proc. civ. esige una duplice manifestazione di consenso dai litiganti:
- un preliminare consenso, affinché il CTU possa esaminare i documenti prodotti in giudizio, ed un secondo consenso affinché possa farne menzione nella relazione .



# Dupliche consenso

- La ragione di tale norma si collega alla possibilità per il CTU contabile di esperire il tentativo di conciliazione con le parti con la conseguenza che se la parte avesse consentito al CTU di prendere visione dei propri documenti non prodotti, nella speranza di poter raggiungere una transazione, e poi questa non riesce chi aveva dato il consenso all'esame dei documenti può legittimamente vietare che di essi si faccia menzione nella relazione.
- La seconda particolarità dell'esame contabile, come anticipato, è che il CTU può esperire tra le parti il tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo vada a buon fine il CTU redige verbale della intervenuta conciliazione sottoscrivendolo insieme alle parti.



# Tentativo di conciliazione tra le parti

- In materia di analisi di bilancio e verifiche contabili, l'art.198 1° comma c.p.c. e 2° comma, prevede che il CTU, nominato per esaminare i documenti contabili e i registri, **deve esperire in primo luogo il tentativo di conciliazione tra le parti.**
- Se l'accordo viene raggiunto, il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dal CTU acquista efficacia di titolo esecutivo in seguito all'emissione del decreto del giudice il quale rileverà gli elementi di prova per le sue decisioni ai sensi dell'art.116 co 2 cpc.



## Art. 200. Mancata conciliazione

- *Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.*



# Tentativo di conciliazione fallito

- Se la conciliazione non si raggiunge il CTU deposita la propria relazione in cui riporterà il tentativo di conciliazione e le dichiarazioni delle parti dalle quali il giudice rileverà gli elementi di prova per le sue decisioni ai sensi dell'Art. 116 co2 cpc.

N.b. anche la Relazione peritale in materia di lavoro può avere natura contabile e quindi può prevedere un tentativo di conciliazione che si concluderà con il verbale sottoscritto dalle parti che il giudice riporterà nella sua sentenza.



# Redazione della consulenza tecnica

La redazione della consulenza deve dare atto delle operazioni compiute.

Tali operazioni si concretizzano generalmente nelle seguenti fasi:

- Lettura ed analisi dei quesiti
- Individuazione degli obiettivi da raggiungere per rispondere ai quesiti
- Individuazione della metodologia e dei documenti disponibili
- Esame della documentazione e delle informazioni da esse derivanti
- Discussione e critica dei risultati delle analisi effettuate
- Impostazione e stesura della relazione





# La centralità del quesito

- Naturalmente importanza cruciale assume il quesito posto dal Giudice istruttore, al quale compete la delimitazione dell'oggetto dell'indagine.
- Il consulente d'ufficio (per quanto sia ovvio) è in primo luogo tenuto ad osservare le disposizioni del Magistrato che lo ha nominato, contenute nell'ordinanza di nomina ovvero trascritte nel verbale dell'udienza di conferimento dell'incarico. L'esecuzione dell'incarico è personale e non può essere delegata a terzi. Il consulente può avvalersi di collaboratori per l'espletamento di operazioni materiali o accessorie e strumentali ma assumendone la responsabilità verso le parti e il Giudice.



# La relazione

- Non risultano regole codificate nella stesura dell'elaborato di ctu e non bisogna assolvere a nessuno schema preordinato. Ogni professionista può validamente impiegare la sua abituale tecnica espositiva rappresentando i fatti nella maniera più congeniale



## La relazione -2-

- La relazione di consulenza tecnica rappresenta il completamento delle operazioni peritali e quindi illustra i risultati delle indagini e le osservazioni e documentazioni prodotte dalle parti, nonché le evidenze degli accertamenti compiuti.
- Va redatta in modo chiaro ed intellegibile. Quando sia di ausilio o essenziale all'esposizione e valutazione dei fatti è utile ricorrere a grafici, tabelle ed a qualsiasi accorgimento grafico in grado di illustrarne meglio, ovvero in maniera più diretta, il contenuto.



# Il Contenuto della relazione

- E' intuibile tuttavia che saper scrivere un rapporto in maniera chiara, completa ed efficace in funzione degli obiettivi dell'incarico affidato rappresenta evidentemente un fattore chiave di successo per il professionista incaricato.
- E' consigliabile ripartire l'elaborato in parti distinte nella quali si dà atto di quanto espletato nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, delle metodologie e tecniche utilizzate in funzione dei quesiti posti, dei risultati raggiunti e delle conclusioni cui si è pervenuti.



## Il contenuto della relazione – 2-

- La parte descrittiva deve sempre essere tenuta ben distinta da quella valutativa; nella motivazione delle conclusioni il ctu dovrà descrivere in maniera chiara e pertinente l'iter logico seguito e la sua correttezza ai fini del quesito posto.
- E' bene ricordare che non compete al ctu alcuna valutazione di tipo giuridico in relazione ai fatti di causa, essendo la sua funzione quella di ausiliario del giudice e non di sostituto.



# Le parti della relazione

La relazione si compone di più parti e precisamente :

- - l'**epigrafe** in cui il consulente riporta i nomi delle parti, le domande ed il quesito;
- - la **parte narrativa** in cui il CTU ripercorre le varie fasi temporali degli accertamenti compiuti;
- - la **parte descrittiva** in cui il CTU indica il materiale utilizzato ed i fatti su cui ha fondato il proprio convincimento;
- - la **parte valutativa** in cui il CTU risponde ai quesiti del giudice motivando e documentando le sue risposte nel modo più preciso possibile;
- - infine la **parte conclusiva** in cui il CTU espone in modo sintetico quanto esposto precedentemente.



# Requisiti della relazione

La relazione **deve attenersi strettamente ai quesiti** evitando:

- il rumore
- Il silenzio, ossia il non affrontare questioni essenziali ai fini della risposta al quesito



# Requisiti della relazione -2-

- L'ausiliario di giustizia non rappresenta un testimone dei fatti da esaminare, ciononostante il ctu necessariamente deve entrare nel merito dei fatti. Egli pertanto:
- deve procedere con metodologia e tecnica, soprattutto quando si rivolge a singoli processi aziendali;
- deve descrivere esattamente e compiutamente cosa ha esaminato e tutta la documentazione relativa, sia quella favorevole, che contraria a ciascuna delle parti, senza discriminazione né esclusione alcuna;
- deve descrivere il suo lavoro e le sue conclusioni con linguaggio comune e comprensibile a tutte le parti del processo, affinché le stesse acquisiscano le conoscenze necessarie a risolvere la *quaestiofacti*, perché solo con un'alta professionalità si può essere semplici e concisi nei concetti;
- deve citare il fatto o i fatti e cosa rileva dalle sue analisi e dal suo lavoro, traendo da tutto ciò la sintesi con le sue deduzioni e conclusioni





# Le conclusioni

- Quanto alle conclusioni della relazione le stesse devono essere precise, dovendo il professionista incaricato specificare se i dati tecnici sono in via di certezza oppure di probabilità, dovendone necessariamente in tal caso indicarne il grado.
- L'ausiliario di giustizia non deve trarre conclusioni e deduzioni *ultra petitem* e non deve mai basare le sue deduzioni su impressioni sue o di altri, dovendo necessariamente procedere per esame, per analisi, deduttivamente, ma mai per impressioni.



# Nullità della relazione di ctu

- Come tutti i mezzi di prova assunti in un qualsiasi giudizio la relazione di CTU può essere viziata di nullità per cause sia formali che sostanziali.
- La relazione può essere inficiata da un vizio di nullità per causa formale come la mancanza di sottoscrizione del CTU, oppure per cause sostanziali come nel caso che una delle parti dimostra di non aver ricevuto l'avviso di convocazione per il giorno e l'ora stabilita, per cui gli è stato impedito dal CTU di essere presente agli accertamenti compiuti.
- La consulenza in quest'ultimo caso è nulla per violazione dei diritti di difesa.



## Nullità della relazione di ctu -2-

- Come già riferito tale nullità non è assoluta in quanto non deve essere pronunciata in ogni caso e tanto meno d'ufficio da parte del giudice.
- Soltanto la parte nel cui interesse è stato stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per mancanza del requisito necessario ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso (art. 157, co 20 c.p.c.). Nella fattispecie la nullità può essere pronunciata solo se la parte l'eccepisca e la deduca nella prima udienza successiva o nella prima difesa successiva al deposito della relazione.



## Nullità della relazione di ctu -3-

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine assegnato nel verbale di conferimento dell'incarico (art. 195 comma 3° c.p.c.) e, in caso di mancato deposito nel predetto termine ordinatorio, può essere fatta valere la nullità relativa della consulenza, sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine medesimo; inoltre nella suddetta ipotesi la parte interessata può sollecitare la sostituzione del consulente, a norma dell'art. 196 c.p.c. .



## **ATTENZIONE**

Poichè, oltre alla nullità appena evidenziata, è prevista, nel caso di ritardato deposito della consulenza, anche una riduzione del compenso del consulente tecnico (art. 8 L. 8\7\1980 n. 3 19 che stabilisce la riduzione di 1\4 degli onorari e la non retribuibilità delle vacanze maturate successivamente alla scadenza del termine), è bene che il consulente, prima della scadenza del detto termine, chieda al Giudice, a mezzo di apposita istanza scritta depositata in cancelleria, una proroga laddove non riesca a completare la propria relazione e a provvedere al relativo deposito nel termine fissato sempre che ciò dipenda da circostanze sopravvenute, impreviste e non imputabili al consulente.

In ogni caso la proroga va chiesta, per iscritto, prima della scadenza del termine assegnato e deve essere motivata sulla scorta di quanto appena evidenziato.



# Nullità causata dall'acquisizione di ulteriore documentazione

- Il CTU può esaminare solo i documenti ritualmente prodotti dalle parti nelle forme ritualmente previste e cioè validamente acquisiti nel materiale probatorio.
- Documenti eventualmente prodotti dalle parti al di fuori di questi canali tipici non possono essere utilizzati dal giudice, e quindi neanche dal CTU.
- Deve perciò ritenersi non corretta l'eventualità che il CTU accetti, esamini e ponga a fondamento della relazione documentazione che l'avvocato, o talora la stessa parte sostanziale del processo, abbia consegnato direttamente al CTU *brevi manu*, al momento stesso delle indagini peritali, in quanto tale possibilità è scorretta perchè impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documento consegnato al CTU.



# Nullità causata dall'acquisizione di ulteriore documentazione – 2-

- Si ricorda, tuttavia, che, a differenza di quanto previsto per il CTU ordinario, la legge espressamente consente al CTU contabile di esaminare documenti non prodotti in causa, e di menzionarli nella relazione (art. 198, comma 2, c.p.c.). L'una e l'altra possibilità, però, sono subordinate al **consenso unanime delle parti** *“in mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa”*.
- Proprio con riferimento alla acquisizione di documentazione da parte del CTU, **nel dichiarare la nullità della relazione di CTU**, è stato stabilito che *“il materiale sul quale il CTU può fondare le proprie osservazioni deve essere il medesimo sul quale il giudice fonderà poi la sua decisione. Non è infatti ammissibile che una prova, inutilizzabile dal giudice, potesse essere utilizzata dal CTU, per raggiungere conclusioni che possano rifluire nella motivazione della sentenza, con la conseguenza che, in materia di prova documentale, quel che è inutilizzabile per il giudice, è del pari inutilizzabile per il CTU*



# Le più frequenti cause di nullità

- Le più frequenti cause di nullità, in tutto o in parte, della relazione peritale sono rappresentate:
  - - dall'omesso invito alle parti dell'avviso contenente la data e il luogo di inizio delle operazioni;
  - - dalla valutazione, per rispondere ai quesiti, di documenti non ritualmente prodotti in causa;
  - - dall'espletamento di indagini e, in generale, di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente.





# Osservazioni e istanze delle parti

Come noto, ai sensi dell'art. 194 e 90 cpc, i difensori e i consulenti di parte possono sottoporre al CTU due tipi di atti processuali : **osservazioni** e **istanze**.

- Entrambi, e solo questi, pur non dovendo essere necessariamente trascritti nella relazione, devono costituire oggetto di adeguata valutazione da parte del consulente d'ufficio. Con riferimento alla possibilità di acquisire eventuale documentazione dalle parti, si rileva come



# Bozza e relazione definitiva

Ai sensi dell'art. 195 cpc il Ctu deve, preventivamente, **inviare la bozza della propria relazione alle parti per riceverne le osservazioni**, da commentare sinteticamente nella versione definitiva della relazione di consulenza tecnica d'ufficio che verrà, poi, depositata in cancelleria, nei tempi assegnati dal giudice, comprensiva delle osservazioni delle parti e della sintetica risposta alle stesse.



# In sintesi, la relazione

- Deve rispondere alle domande poste dal "**quesito**",
- senza esorbitare (ovvero andare oltre ciò che è stato richiesto)
- motivando ampiamente dal punto di vista tecnico le risposte che presenta.
- tenendo conto delle osservazioni ricevute e replicando alle medesime.



## **Art. 196. (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente)**

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la **rinnovazione delle indagini** e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.